Al Ministro dell’Istruzione e del Merito

Per sapere – premesso che:

il 1° agosto con un avviso il MiM ha reso nota la procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici (DM n. 107/2023) e la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017;

giova ricordare che la valutazione dei titoli, di cui alla Tabella A del D.M. 138/2017, prevista in occasione della procedura ordinaria dello stesso anno, era indicata dal comma 1, dell’art. 12 del menzionato D.M. 138/2017: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”.

si tratta, infatti, del punteggio delle due prove d’esame, scritta e orale, espresso in centesimi, con l’aggiunta della valutazione dei titoli, i quali finivano per incidere sul punteggio complessivo per un massimo del 15%, vale a dire 30 punti su 200;

in seguito alla pubblicazione dell’avviso riferito alla procedura prevista dal D.M n.107/2023 è emersa l’incoerenza nella valutazione dei punteggi tra la prova sostenuta espressa in decimi e i titoli che sono rimasti calcolati in trentesimi come stabilito nella tabella A allegata al D.M n.138/2017;

in tal senso, il Ministro competente ritiene sia legittimo applicare senza alcun adattamento la Tabella A allegata al D.M. del 2017 alla procedura concorsuale riservata del 2023, il cui punteggio è definito in decimi, il che significa che i titoli incidono sul merito in misura pari al 300%. Dal 15% di incidenza del vecchio concorso, i titoli passano, disattendendo chiaramente il principio del merito, al 300%;

ciò oltre ad apparire illogico ed irragionevole è in palese contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni generali inerenti ai concorsi pubblici contenute nell'articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/ 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82/2023, secondo cui ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30;

si precisa che tali disposizioni hanno trovato numerosi riscontri, anche recenti, in diversi pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato;

l’amministrazione ribadisce che si sta “dando attuazione a quanto prescritto in una disposizione fortemente voluta dal Parlamento”, tuttavia, si segnala che nella norma da cui tutto origina (articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, della legge 14/2023), non si fa alcun accenno alla tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. 138/2017, ma si prevede semplicemente una valutazione in decimi delle prove concorsuali;

si ritiene che tale problematica andasse affrontata con norma secondaria, che avrebbe dovuto disporre un adattamento della Tabella A del 2017 stabilendo un limite del 15% all’incidenza del punteggio originato dai titoli rispetto a quello derivante dalle prove d’esame, così com’era previsto nella procedura del 2017;

risulta che l'Amministrazione abbia chiesto parere all'Avvocatura di Stato che ha indicato come necessaria la riparametrazione del punteggio dei titoli;

in tal caso, sembrerebbe inopportuno se l'Amministrazione non tenesse in considerazione il parere del suddetto autorevole organo che dovrebbe poi difendere l'azione dell'amministrazione in un eventuale contenzioso;

a parere dell’interrogante tale scelta favorisce eccessivamente chi ha superato solo sufficientemente l'unica prova concorsuale ma che possiede un cospicuo punteggio nei titoli pervenendo ad un'illogica, immotivata e ingiusta disparità di trattamento.

Se il Ministro non intenda intervenire in autotutela, adottando iniziative per intervenire al fine di rivedere la valutazione dei titoli del concorso riservato di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2023, n. 107 procedendo alla riparametrazione in maniera proporzionale al concorso ordinario dirigenti scolastici 2017 dando seguito a quanto previsto nell'ordinamento in materia di concorsi pubblici secondo cui la valutazione dei titoli non può determinare un punteggio superiore a 1/3 della valutazione complessiva